

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 9, del predetto Decreto Legislativo 6/2016 che ha disposto il divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante;

VISTO il Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la decisione della Commissione, dell'11 marzo 2021, n. 2021/C 89 I/01, che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;

VISTA la circolare n. 224840 del 18 dicembre 2019, che ha disposto, tra l'altro, la cessazione, dal 30 aprile 2020, della distribuzione delle sigarette e dei trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante da parte dei depositi fiscali alle rivendite di generi di monopolio, nonché la distruzione delle eventuali rimanenze, al 20 maggio 2020, dei prodotti interessati;

VISTA la circolare n. 109417 del 7 aprile 2020 con la quale si prendeva atto della volontà da parte di alcuni produttori e/o importatori di modificare i contenuti di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante;

VISTA la determina direttoriale prot. n.40882/RU dell'8 febbraio 2021, con la quale, a seguito del divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante e delle comunicazioni ricevute dai produttori in merito, si è provveduto alla radiazione di alcuni prodotti del tabacco non più conformi alla normativa vigente in tema di presentazione e vendita di prodotti del tabacco;

CONSIDERATO che per alcune marche di sigarette, a seguito di richiesta da parte di produttori e importatori, si è preso atto delle modifiche avvenute nella loro composizione con l'esclusione dell'aroma caratterizzante;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che questa Agenzia, sulla base anche di segnalazioni ricevute da aziende produttrici di tabacco sulla possibile presenza di aromi caratterizzanti in alcune marche di sigarette, ha promosso l'avvio di numerosi comitati tecnici interni con esperti chimici, al fine di individuare le migliori metodologie valide da seguire per lo svolgimento delle analisi chimiche e/o organolettiche sui prodotti segnalati;

VISTO che, sulla base delle analisi organolettiche condotte dal Laboratorio Chimico di Palermo di quest'Agenzia, in relazione ai campioni di prodotto CHE BLAST - Cod. 20066, (certificato di analisi Prot. Lab. n. 461 del 2/2/2022), è stata evidenziata la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo, e cioè la presenza di mentolo ad un livello tale per il quale i campioni di prodotto analizzati sono stati dichiarati non conformi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 6/2016;

CONSIDERATO che le predette analisi sono state condotte sulla base delle metodologie adottate dal Laboratorio chimico di Palermo secondo le caratteristiche e le modalità del metodo di prova MI40PA dell'8/2/202, ai fini della valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove per riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;

VISTA la nota del 10 marzo 2022, prot. n. 112684/RU, notificata a tutti gli Stati membri dell'UE, con la quale si è provveduto ad attivare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, per stabilire se e quando un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante;

VISTA la nota del 10 marzo 2022, prot. n. 112686/RU, con la quale è stato comunicato sia alla società rappresentante International Tobacco Agency S.r.l., che all'azienda produttrice HEINTZ VAN LANDEWYCK S.r.l., l'avvio del procedimento di radiazione dalla relativa tariffa di vendita della seguente marca di sigarette: "CHE BLAST", e assegnato contestualmente il termine di quattro settimane per presentare eventuali controdeduzioni in merito;

VISTO il riscontro fornito dalla società produttrice HEINTZ VAN LANDEWYCK S.r.l., con lettera del 7 aprile, con la quale ha sottolineato che il contenuto di mentolo delle sigarette "CHE BLAST" è sempre stato inferiore o uguale alla soglia di 0,8 mg/ sigaretta, quindi contestando la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo tra gli ingredienti del prodotto attenzionato;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, prot. n.164682/RU, con la quale quest'Agenzia - in riscontro alla nota di risposta della società HEINTZ VAN LANDEWYCK SRL del 7 aprile 2022, sulla base delle risultanze delle analisi organolettiche condotte dal Laboratorio Chimico di Palermo, in relazione ai campioni di prodotto Che Blast - Cod. 20066 - ha evidenziato la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo, e cioè la presenza di mentolo ad un livello tale per il quale i campioni di prodotto analizzati sono stati dichiarati non conformi ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 6/2016, indipendentemente dal fatto che il quantitativo in milligrammi dell'ingrediente in questione ivi contenuto nelle sigarette, fosse più o meno elevato, in relazione allo stesso prodotto posto in commercio in precedenza, ovvero di prodotti simili o similari in commercio, di altri *competitors*;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la successiva nota dell'11 maggio 2022, pervenuta dalla società produttrice HEINTZ VAN LANDEWYCK S.r.l con la quale – pur non contestando la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo tra gli ingredienti del prodotto attenzionato – sono state chieste notizie sullo stato delle eventuali procedure di rimozione dalla tariffa di vendita anche di altri prodotti analoghi commercializzati da competitors attualmente presenti sul mercato, e pertanto anch'essi non conformi alla normativa vigente in tema di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

VISTA inoltre la richiesta dalla società HEINTZ VAN LANDEWYCK con la nota dell'11 maggio 2022 sopra citata, di procedere alla radiazione dalla tariffa di vendita contemporaneamente di tutti i prodotti analoghi con aroma caratterizzante al mentolo attualmente presenti sul mercato;

CONSIDERATO che le eventuali analoghe procedure di radiazione di altri prodotti dalla tariffa di vendita iniziate da questa Agenzia sono comunque inconferenti per l'esito del contraddittorio iniziato ai sensi dell'articolo 4, par. 2, del Regolamento del 18/5/2016 n. 779, con la HEINTZ VAN LANDEWYCK S.r.l., con le note di cui sopra, data la non obbligatorietà prescritta dal Regolamento stesso di iniziarle e concluderle tutte contemporaneamente per i diversi prodotti presenti sul mercato, attese anche le diverse tempistiche dei contraddittori con produttori diversi, si è comunque ritenuto di procedere alla radiazione del prodotto "CHE BLAST", al termine del procedimento in esame;

VISTO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica della tariffa di vendita, in relazione al prodotto che è stato accertato essere non più conforme alla normativa vigente in materia di prodotti del tabacco;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La marca di tabacco lavorato, di seguito indicata, è radiata dalla relativa tariffa di vendita:

TABELLA A - SIGARETTE	
Codice	MARCA
20066	CHE BLAST

IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna